Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 26 luglio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1050.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale stipulato in Roma, fra l'Italia e il Giappone, il 30 dicembre 1937, che estende, con alcune modifiche, alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato in Roma, fra l'Italia ed il Giappone, il 30 dicembre 1937, che estende, con alcune modifiche, alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1051.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1938-XVI, n. 1052.

Corresponsione alla Società anonima nazionale « Cogne » di un contributo statale di L. 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 830;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla corresponsione di un contributo di L. 25.000.000 alla Società anonima nazionale « Cogne » per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione alla Società anonima nazionale « Cogne » di un contributo statale di L. 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39, è istituito il capitolo n. 295-*bis* « Contributo dello Stato a favore della Società anonima nazionale « Cogne » per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. », con lo stanziamento di L. 25.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053.
Ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili in Tripolitania ed in Cirenaica, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento al notariato ed agli archivi notarili in Libia, in relazione alle nuove disposizioni che regolano la materia nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
E' abrogata ogni disposizione ad esso contraria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 64. — MANCINI.

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il servizio del notariato nella Libia è regolato dalle disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89; sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; del R. decreto 24 giugno 1929-VII, n. 1301, contenente norme per il coordinamento delle leggi sul notariato e gli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, e dagli articoli 1, 2, 3, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, sulle modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358, in quanto siano applicabili e salve le modificazioni apportate col presente ordinamento.

Art. 2.

Gli uffici notarili sono istituiti nei capoluoghi di Commissariato provinciale nel numero da determinarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze.
E' in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, di istituire uffici notarili anche in altre località e di modificare il numero e la sede di quelli istituiti.

Art. 3.

I titolari degli uffici notarili sono obbligati a prestare il proprio ministero ogni qualvolta ne siano richiesti.
Tale ministero non può essere prestato fuori del territorio del Commissariato provinciale in cui trovasi la sede notarile.

Art. 4.

Nelle località che siano sedi di tribunale o di sezione di tribunale o di giudicatura, ma non di ufficio notarile, le funzioni di notaio sono affidate al cancelliere, che le esercita indipendentemente da quelle del notaio della circoscrizione anche se questi si trasferisca in dette località per compiere atti del proprio ministero.
Nelle altre località il Governatore generale può, con speciali decreti, autorizzare i funzionari civili o militari a compiere determinati atti notarili.

Art. 5.

Nel caso di mancanza, impedimento, assenza dalla sede o incompatibilità del notaio, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Governatore generale può incaricare un funzionario civile o militare di farne le veci.

Art. 6.

Nei luoghi fuori della sede notarile e ove non vi sia alcun funzionario che faccia le veci del notaio a tenore degli articoli 4 e 5, i funzionari civili e militari preposti alle circoscrizioni politico-amministrative, sia nei Commissariati provinciali, che nel territorio militare del Sud, gli ufficiali comandanti di compagnia e di tenenza, i comandanti delle sezioni e delle stazioni dei Reali carabinieri e i comandanti degli analoghi reparti della Polizia coloniale, possono, in caso d'urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata o ferita, ai sensi del primo e del secondo capoverso dell'art. 789 del Codice civile.
Il funzionario deve al più presto trasmettere il testamento alla cancelleria del tribunale o della sezione di tribunale o della giudicatura nella cui circoscrizione ha sede il proprio ufficio. La cancelleria provvede a sua volta a trasmetterlo all'ufficio notarile della circoscrizione medesima e, in mancanza di ufficio notarile o in caso che vi siano più uffici notarili a quello designato dal proprio presidente del tribunale o giudice della sezione o presidente della giudicatura. Tale trasmissione deve essere annotata in apposito registro. Il testamento diviene nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento con le forme ordinarie.

CAPO II.

Nomina e trasferimento dei notai.

Art. 7.

I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esami.

Il concorso ha luogo presso il Ministero dell'Africa Italiana, con le norme che saranno indicate nel bando, in conformità a quelle vigenti nel Regno, in quanto applicabili e non derogate dal presente ordinamento.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dall'art. 1 del R. decreto 24 giugno 1929-VII, n. 1301, e non devono avere compiuti gli anni quaranta. La domanda deve essere corredata dai documenti richiesti dalle norme vigenti nel Regno. Le quietanze, comprovanti il pagamento delle tasse e del contributo indicati ai nn. 11 e 12 dell'art. 10 del R. decreto 14 novembre 1926, numero 1953, sulle disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, devono essere intestati al consegnatario cassiere del Ministero dell'Africa Italiana.

Il Ministro per l'Africa Italiana delibera, con giudizio insindacabile, sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 8.

Nel bando di concorso è fissato l'ammontare della cauzione, che deve essere prestata dal notaio, in uno dei modi stabiliti dalla legge, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni.

La cauzione viene fissata tenendo conto dell'importanza dell'ufficio.

Nel bando può essere assicurato a ciascun notaio da nominare un minimo di proventi annui, da determinarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, e non superiore alle L. 12.000; qualora tale minimo non venga raggiunto, la differenza è corrisposta dal Governo della Libia.

Art. 9.

Gli esami constano di tre prove scritte, a carattere teorico-pratico, e di quattro prove orali.

Le prove scritte riguardano: un atto tra vivi, un atto di ultima volontà e un ricorso relativo ad affari di volontaria giurisdizione.

Per ciascun tema è richiesta la compilazione dell'atto con l'illustrazione degli atti giuridici e dei principî dottrinali che si riferiscono all'atto stesso.

Le prove orali, pubbliche, riguardano le seguenti materie:

a) lingua araba;

b) diritto civile e commerciale, con speciale riguardo agli istituti giuridici che interessano l'ufficio di notaio;

c) principî di diritto musulmano e coloniale;

d) ordinamenti giudiziario e fondiario della Libia, ordinamento del notariato e degli archivi notarili, ordinamenti delle tasse sugli affari della Libia e del Regno.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, composta:

a) del direttore generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un magistrato di grado non inferiore al 5°;

c) di un professore di diritto coloniale docente di università o di istituto superiore;

d) di un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 6°;

e) di un notaio esercente in Roma.

Per la prova di lingua araba è aggregato alla commissione un interprete traduttore di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

Le deliberazioni della commissione sono prese con l'intervento di tutti i commissari.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova. L'interprete traduttore aggregato dispone di dieci punti, per la valutazione della sola prova di lingua araba.

Prima dell'assegnazione dei punti la commissione delibera, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara poi se e quanti punti oltre il minimo intende assegnare al candidato; la votazione complessiva è costituita dal minimo sommato agli altri punti assegnati.

Art. 12.

Non è ammesso all'esame orale il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque punti nel complesso delle prove stesse.

L'esame orale s'intende superato se il concorrente abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna prova e non meno di centoquarantasette punti nel complesso delle prove stesse.

Art. 13.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano ottenuto nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentocinquantadue punti su trecentosessanta.

La commissione, sulla base dei punti della votazione, forma la graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei.

A parità di merito, è data la precedenza in graduatoria a coloro che abbiano già superato gli esami di concorso per la nomina a notaio in Libia o nel Regno, oppure l'esame di idoneità o di abilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, e fra questi a coloro che abbiano ottenuto una votazione complessiva più favorevole negli esami suddetti.

In caso di parità di merito anche dopo l'applicazione del precedente comma, la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme di preferenza vigenti nel Regno.

Art. 14.

E' in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di provvedere alla nomina dei notai mediante concorso tra i notai in esercizio nel Regno che siano stati nominati ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, che reca norme sul conferimento dei posti notarili, e tra i funzionari del gruppo A del Ministero dell'Africa Italiana i quali siano forniti di laurea in giurisprudenza, abbiano superato l'esame di idoneità e di abilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, abbiano prestato servizio nell'Africa Italiana almeno per un decennio e siano stati collocati a riposo o si trovino nelle condizioni per essere collocati a riposo. È titolo equi-

pollente all'idoneità o abilitazione al notariato l'esercizio di funzioni notarili nell'Africa Italiana, ai sensi dell'art. 4, per un periodo non minore di tre anni.

Le nomine da conferire ai predetti funzionari non possono eccedere la metà dei posti stabiliti dal bando di concorso. Non è tenuto conto di eventuali frazioni.

Per il concorso previsto dal presente articolo si prescinde dal limite massimo di età di cui al terzo comma dell'art. 7.

Art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana delibera, con giudizio insindacabile, sull'ammissione degli aspiranti al concorso.

Gli esami constano di tre prove orali pubbliche riguardanti le seguenti materie:

a) lingua araba;

b) principî di diritto musulmano e coloniale;

c) ordinamento giudiziario e fondiario della Libia, ordinamento del notariato e degli archivi notarili, ordinamento delle tasse sugli affari della Libia e del Regno.

Art. 16

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta in conformità al disposto dell'art. 10.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e di un egual numero di punti per la valutazione dei requisiti e titoli previsti dall'ultimo comma dell'art. 19. L'interprete traduttore aggregato dispone di dieci punti, per la valutazione della sola prova di lingua araba.

L'esame s'intende superato se il concorrente abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna prova e non meno di centododici punti nel complesso delle prove.

La graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, la precedenza è determinata, per i notai dall'anzianità di esercizio effettivo, per i funzionari dall'anzianità di servizio.

Per il resto trovano applicazione le disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e 13.

Art. 17.

Lo svolgimento degli esami è regolato, oltre che dalle disposizioni del presente ordinamento, da quelle del R. decreto 14 novembre 1926-IV, n. 1953, in quanto siano applicabili.

Norme particolari potranno essere emanate in materia con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 18.

Il Ministro per l'Africa Italiana, riconosciuta la regolarità delle operazioni dei concorsi, approva, con suo decreto, la graduatoria dei concorrenti, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, e procede alla nomina dei vincitori.

Sono nominati notai i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, in base all'ordine di preferenza della sede da ciascuno di essi dichiarato nella domanda di ammissione al concorso medesimo.

Gli effetti del concorso cessano quando il numero dei posti indicati nel bando sia stato coperto. Tuttavia è consentito di nominare notai, in sostituzione dei vincitori del concorso che rinunzino o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Può provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinunzia avvenga dopo la nomina e prima della presa di possesso dell'ufficio o quando il notaio nominato decade dall'ufficio per non avere assunto le sue funzioni nel termine prescritto.

Art. 19.

Per i posti di notaio di nuova istituzione o che si rendano vacanti si provvede mediante trasferimento dei notai in esercizio in Libia e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine per concorso, a norma degli articoli precedenti.

I trasferimenti sono diposti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana in seguito ad avviso di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Governo generale della Libia e trovano applicazione, anche in questo caso, le disposizioni dell'art. 8.

I notai che intendono essere trasferiti al posto vacante debbono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, entro il termine di trenta giorni da detta pubblicazione, le loro domande corredate dei documenti indicati nell'art. 7 e della quietanza della tassa di concorso indicata nell'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, che modifica il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sul conferimento dei posti notarili.

Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica, e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni e del servizio prestato in uffici aventi affinità col notariato ed in uffici governativi dell'Africa Italiana. Si tiene conto altresì del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nei territori dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla Marcia su Roma, purchè risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al Partito Nazionale Fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e della pertinenza alla Libia per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile. Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

Art. 20.

Le disposizioni vigenti in Libia riguardanti la nomina di un coadiutore permanente sono abrogate.

Capo III.

Esercizio delle funzioni notarili.

Art. 21.

Il termine per prendere possesso dell'ufficio, stabilito dallo art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto a giorni trenta.

Esso decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Libia del decreto Ministeriale di trasferimento o dell'annuncio della registrazione alla Corte dei conti del decreto Reale di nomina.

Art. 22.

Ai notai è vietato l'esercizio del patrocinio legale avanti le autorità giudiziarie, salva la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi ad affari di volontaria giurisdizione, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

CAPO IV.

Cessazione dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 23.

I notai in esercizio sono dispensati dall'ufficio, con decreto Reale, al compimento del 75° anno di età.

Art. 24.

I notai e le loro famiglie sono ammessi, presso la Cassa nazionale del notariato, al godimento delle pensioni, delle indennità e dei sussidi nella misura e alle condizioni stabilite per i notai del Regno.

Art. 25.

Si intendono iscritti d'ufficio alla Cassa pensioni presso la Cassa nazionale del notariato tutti coloro che risultano iscritti nel ruolo dei notai della Libia dopo l'entrata in vigore del presente ordinamento.

A tale effetto il dieci per cento degli onorari dovuti per gli atti da essi ricevuti o autenticati e una parte del diritto di iscrizione a repertorio che viene stabilita nella misura di centesimi cinquanta per ogni atto, sono devoluti alla Cassa pensioni.

Art. 26.

I notai già in esercizio in Libia alla data in cui il presente ordinamento entra in vigore, possono, su loro richiesta, essere iscritti alla Cassa pensioni a condizione che versino alla Cassa stessa la somma di lire duemila per ogni anno di esercizio trascorso in Libia dopo la loro nomina, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1920, fermo restando l'obbligo del versamento dei contributi, previsto dall'art. 25 per il periodo posteriore alla data in cui il presente ordinamento entra in vigore.

La domanda deve essere presentata alla Cassa nazionale del notariato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 27.

L'esercizio compiuto in Libia e quello compiuto nel Regno sono cumulabili agli effetti del conseguimento della pensione o dell'indennità, secondo le norme contenute nel presente ordinamento e le altre vigenti nel Regno.

Art. 28.

All'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dei contributi devoluti alla Cassa pensioni, alla liquidazione delle pensioni e delle indennità ed alla concessione dei sussidi sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 27 maggio 1923-I, n. 1324, che modifica il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato e ne coordina le disposizioni con l'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le altre vigenti nel Regno, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente ordinamento.

L'aggio da prelevare sulle somme riscosse, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, è stabilito nella misura dell'uno per cento.

CAPO V.

Forma degli atti notarili.

Art. 29.

L'atto notarile è intitolato col nome del Re, con la formula seguente: « (Il nome del Re) per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ».

Art. 30.

I cittadini italiani libici sono ammessi a fare da testimoni, anche per gli atti riguardanti i cittadini metropolitani e stranieri.

Art. 31.

I cittadini italiani libici analfabeti possono, in luogo della sottoscrizione, apporre il loro sigillo, e l'autentica del notaio consiste nell'attestare che il sigillo fu posto in presenza di lui e dei testimoni dalla persona che doveva sottoscrivere.

Art. 32.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Art. 33.

Quando anche una sola delle parti dichiari di non conoscere la lingua italiana, ma quella araba, è obbligatorio l'intervento di un interprete che faccia alle parti la traduzione orale dell'atto.

Tale interprete deve essere scelto dalle parti tra quelli inscritti nell'albo dei periti-interpreti presso i tribunali, ai sensi dell'art. 7 delle norme di esecuzione dell'ordinamento giudiziario della Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2168.

L'interprete non può contemporaneamente adempiere allo ufficio di testimone e di fidefaciente.

Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di adempiere fedelmente l'ufficio affidatogli e deve sottoscrivere l'atto secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Dell'intervento dell'interprete e del giuramento da lui prestato deve farsi espressa menzione nell'atto.

Art. 34.

Per gli atti di ultima volontà, quando il testatore dichiari di non conoscere la lingua italiana, ma quella araba, si applicano le disposizioni degli articoli 54 e 55 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, ferme restando le disposizioni dell'articolo 33 del presente ordinamento per quanto riguarda la scelta dell'interprete.

Le stesse disposizioni si applicano anche per gli atti tra vivi e di ultima volontà, quando le parti siano stranieri che non conoscano nè la lingua italiana, nè quella araba.

Art. 35.

Le funzioni notarili continuano ad essere esercitate dal Cadì o dai suoi rappresentanti per i cittadini italiani libici e per gli stranieri di religione musulmana; gli uni e gli altri tuttavia, hanno facoltà di avvalersi dell'opera del notaio e degli altri funzionari indicati negli articoli 4, 5 e 6.

Art. 36.

Il modulo e il formato da usarsi in Libia per il repertorio degli atti devono essere identici a quelli usati nel Regno.

Uguale forma deve usarsi per le copie del repertorio e per tutti gli stampati, che devono essere forniti dallo stesso notaio.

Il visto preventivo sul repertorio e l'accertamento di conformità al modello stabilito sono demandati al capo dell'archivio notarile.

Art. 37.

Sono estese alla Libia le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 64, contenente norme complementari sull'ordinamento del notariato.

CAPO VI.

Collegio e Consiglio notarili.

Art. 38.

Il territorio della Libia comprende un unico distretto notarile con sede in Tripoli.

Nel distretto vi è un Collegio ed un Consiglio notarile.

Art. 39.

Il Consiglio notarile è composto di tre membri, nominati dal Governatore generale tra i notai del distretto i quali abbiano non meno di due anni di esercizio effettivo in Libia. Uno dei membri è scelto tra i due designati dalla locale Associazione sindacale dei notai legalmente riconosciuta.

Qualora la designazione non abbia luogo nel termine fissato dal Governatore generale, tutti i membri sono liberamente scelti dal Governatore medesimo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio dura in carica quattro anni dalla data del decreto di nomina. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i membri nominati da minor tempo in sostituzione di altri.

I componenti del Consiglio possono essere rinominati.

Art. 40.

Con decreto del Governatore generale, il Consiglio può essere sciolto, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, o per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Consiglio, dal presidente del tribunale di Tripoli o da un giudice da lui designato.

Il nuovo Consiglio deve essere nominato entro un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Parimenti con decreto del Governatore generale può essere revocata la nomina di uno o più componenti il Consiglio, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento, il decoro e la dignità di questo.

Alla sostituzione dei membri revocati, e comunque cessati dall'esercizio notarile si provvede con decreto del Governatore generale, previa designazione, quando occorra, dall'Associazione sindacale dei notai legalmente riconosciuta.

CAPO VII.

Archivi notarili.

Art. 41.

Sono istituiti a Tripoli ed a Bengasi gli archivi notarili regionali per la conservazione degli atti, dei repertori, dei registri e dei sigilli e per tutte le altre funzioni conferite dalla legge agli archivi notarili regionali del Regno. L'archivio notarile regionale di Tripoli è competente per i Commissariati provinciali di Tripoli e Misurata e per il territorio militare del Sud; l'archivio notarile regionale di Bengasi è competente per i Commissariati provinciali di Bengasi e Derna.

Essi sono regolati dalle norme vigenti nel Regno, in quanto siano applicabili, e non siano derogate dal presente ordinamento o da altre leggi vigenti in Libia.

Alle spese di funzionamento e del personale di cui all'articolo 42 si provvede con i proventi dell'archivio.

Per la gestione dei proventi sono estese alla Libia le norme vigenti nel Regno, in quanto siano applicabili.

Art. 42.

Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale tra i funzionari degli archivi notarili del Regno. E' titolo di preferenza per la nomina, la conoscenza della lingua araba.

Gli interpreti e gli altri funzionari dell'archivio sono nominati, con decreto Governatoriale, tra gli impiegati di ruolo ed a contratto dell'Amministrazione coloniale, nei limiti della pianta organica del personale di ogni archivio, da stabilire con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 43.

Presso ogni sezione di tribunale è istituito un archivio notarile con le attribuzioni proprie degli archivi mandamentali.

Le funzioni di conservatore di tale archivio sono affidate al cancelliere della sezione del tribunale.

Art. 44.

I funzionari di cui agli articoli 4 e 5 e i Cadì e i loro rappresentanti devono trasmettere, ogni mese, copia degli atti da essi ricevuti al conservatore dell'archivio notarile competente, ai sensi dell'art. 41.

Gli originali degli atti stessi sono conservati nei rispettivi uffici.

Oltre ai casi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, i notai debbono depositare nell'archivio competente ai sensi dell'art. 41 gli atti, i registri, i repertori e i sigilli anche in caso di trasferimento, a seguito di concorso in conformità dell'art. 19, nella circoscrizione dell'altro archivio notarile.

Art. 45.

Il deposito negli archivi notarili regionali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi previsti dalla legge da persone diverse dai notai, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, può essere disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri interessati.

CAPO VIII.

Onorari e diritti accessori dovuti ai notai ed agli archivi notarili.

Art. 46.

Gli onorari ed i diritti accessori dovuti ai notai ed agli archivi notarili sono regolati dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, con le modificazioni apportate dalla legge 7 aprile 1921, n. 349, che aumenta gli onorari e diritti accessori stabiliti dal Capo I della tariffa annessa alla legge

16 febbraio 1913, n. 89; dal R. decreto 31 dicembre 1923-II n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili; dal R. decreto-legge 12 dicembre 1926-V, n. 2167, sulle modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notai ed agli archivi notarili, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2384; dal R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1600, sulla riduzione degli onorari notarili proporzionabili e di quelli per i protesti cambiari, convertito nella legge 4 maggio 1931-IX, n. 521; dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1179, sulla riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 466, e dalla legge 7 giugno 1937-XV, n. 865, sull'aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocio legale ed ai notai.

Art. 47.

La tassa annua imposta ai notai per supplire alle spese del Consiglio notarile potrà essere, per deliberazione del Collegio, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sarà ripartita fra tutti i notai in proporzione dell'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno.

A tale effetto i conservatori degli archivi notarili dovranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, fornire al Consiglio notarile la distinta degli onorari complessivamente percepiti da ciascun notaio nell'anno precedente desumendola dalle copie dei rispettivi repertori.

Art. 48.

I cancellieri ed i funzionari incaricati del servizio notarile riscuotono gli stessi onorari e diritti previsti dall'art. 46 e ne versano l'ammontare alla tesoreria, prelevandone il 15 per cento a proprio favore.

Parimenti sono versati alla tesoreria gli onorari, i diritti e le tasse che i cancellieri riscuotono come conservatori degli archivi notarili, fatta eccezione per i diritti previsti dall'articolo 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, che sono devoluti a favore dei cancellieri medesimi.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 27 e 31 delle norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvate con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2168, per quanto concerne la ripartizione dei diritti spettanti ai cancellieri.

CAPO IX.

Vigilanza sui notai, sul consiglio e sugli archivi.
Ispezioni e procedimenti disciplinari.

Art. 49.

Agli effetti del presente ordinamento, in tutti i casi in cui la legge del Regno conferisce determinate attribuzioni al Ministro per la grazia e giustizia, le attribuzioni medesime sono conferite al Ministro per l'Africa Italiana.

Le attribuzioni che la legge del Regno conferisce al pretore, al presidente o alla camera di consiglio del tribunale spettano, salvo il caso che sia altrimenti disposto dal presente ordinamento, rispettivamente al presidente del tribunale di Tripoli per i notai dei Commissariati provinciali di Tripoli e di Misurata e del territorio militare del Sud e al presidente del tribunale di Bengasi per i notai dei Commissariati provinciali di Bengasi e di Derna.

Sull'appello contro i provvedimenti contemplati dagli articoli 148 e 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia disciplinare provvede la corte d'appello, in camera di consiglio, udito il pubblico ministero.

Art. 50.

Il presidente della corte d'appello esercita la vigilanza su tutti i notai, i Cadi ed i funzionari incaricati di funzioni notarili in Libia e sul consiglio e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai presidenti dei tribunali, secondo la competenza territoriale indicata nell'art. 49.

Le funzioni ispettive, ai sensi dell'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono attribuite al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio notarile. Egli può delegarle al giudice della sezione per i notai che hanno sede nella giurisdizione di questa.

Per i notai, i Cadi e i funzionari i quali hanno sede nella circoscrizione di una giudicatura, il presidente della corte d'appello può delegare le funzioni ispettive al presidente del tribunale o al giudice della sezione viciniore o al presidente della giudicatura.

CAPO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 51.

Sino al regolare funzionamento degli archivi notarili ed alla nomina dei conservatori, le cancellerie dei tribunali di Tripoli e di Bengasi provvederanno rispettivamente per i Commissariati provinciali di Tripoli e Misurata e per quelli di Bengasi e Derna alla conservazione degli atti, dei repertori, dei registri e dei sigilli ed eserciteranno tutte le altre funzioni dalla legge conferite agli archivi medesimi. I cancellieri avranno le attribuzioni dei conservatori. Le funzioni ispettive e di vigilanza saranno esercitate dai magistrati di cui all'art. 50.

Parimenti, fino all'effettiva istituzione degli uffici notarili nei capoluoghi di Commissariato provinciale si provvederà alle funzioni notarili ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente ordinamento.

Art. 52.

Le disposizioni concernenti il collegio ed il consiglio notarile, di cui al Capo VI del presente ordinamento, entreranno in vigore alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Le funzioni del consiglio notarile e quelle del presidente del consiglio stesso saranno intanto esercitate dal presidente del tribunale di Tripoli per i Commissariati provinciali di Tripoli e Misurata e dal presidente del tribunale di Bengasi per i Commissariati provinciali di Bengasi e Derna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI, n. 1054.

Disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;

Veduti il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e le norme integrative approvate con R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;

Veduto il relativo regolamento d'esecuzione approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulle pensioni del personale ferroviario;

Veduto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto l'art. 48, n. 2, del surricordato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È compreso nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e successive modificazioni ed aggiunte, il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sia di ruolo che avventizio, appartenente alle categorie menzionate all'art. 9 del vigente regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede di ufficio alla liquidazione delle indennità giornaliere e delle rendite stabilite dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, non appena ultimati i necessari accertamenti medico-legali, senza pertanto essere tenuta all'osservanza dei termini perentori fissati dal citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e dal relativo regolamento sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, tranne quanto è disposto al successivo art. 5.

Art. 3.

Per i primi tre giorni di inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro, e per i primi nove giorni di inabilità temporanea causata da malattia professionale, l'Amministrazione ferroviaria corrisponde al personale il trattamento stabilito dalle norme in vigore pei malati comuni.

Per i giorni successivi al terzo od al nono, l'Amministrazione integra unicamente pel personale di ruolo l'indennità per inabilità temporanea con la differenza per raggiungere il trattamento previsto per le malattie comuni dal regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

L'integrazione è concessa nei limiti previsti per le malattie dall'art. 67 del suddetto regolamento.

Il pagamento delle indennità giornaliere viene fatto a mensilità come per le competenze ordinarie; quello delle rendite di inabilità e delle rendite dovute ai superstiti è fatto a norma dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad approvare le liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e per morte dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali occorsi al personale ferroviario sia di ruolo che avventizio.

Art. 5.

Nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 42 del regolamento d'esecuzione, 25 gennaio 1937-XV, n. 200, le comunicazioni e le richieste di cui al comma stesso debbono dall'assicurato essere rivolte per via gerarchica alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale disporrà i nuovi accertamenti del caso e, nel più breve tempo possibile, in ogni modo non più tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà le sue definitive decisioni all'interessato.

Art. 6.

Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, di ruolo od avventizio, e per i loro aventi causa, è obbligatorio, nel caso di controversia sul diritto alle indennità o alle rendite, ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale, di deferirne la risoluzione ad un collegio di arbitri costituito a norma dell'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Il Collegio arbitrale si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna.

Il giudizio arbitrale non può essere istituito se non dopo esaurite le pratiche occorrenti per la liquidazione amministrativa dell'indennità o della rendita.

L'atto di compromesso non è soggetto all'omologazione del Tribunale.

Rimane fermo il disposto dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e dell'art. 64 del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200.

Art. 7.

Il credito delle indennità fissate dal R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 può essere ceduto, pignorato o sequestrato soltanto per le spese e per gli onorari inerenti all'arbitrato

che dal presidente del Tribunale, con ordinanza divenuta definitiva, siano stati posti a carico dell'assicurato o dei suoi aventi causa.

Art. 8.

Il supplemento eccezionale di pensione e la percentuale di riversione del supplemento eccezionale di pensione, di cui all'art. 9 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulle pensioni del personale ferroviario, sono assegnati rispettivamente all'agente esonerato per cause di servizio od alla vedova e figli soltanto per la parte eventualmente eccedente le rendite dovute ai medesimi in base al R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Art. 9.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà di incaricare l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti da essa liquidate in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

In tal caso l'Amministrazione predetta verserà all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i valori capitali delle rendite calcolate secondo tabelle che all'uopo saranno concordate, restando essa Amministrazione esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite.

Restano però ferme e salve l'applicazione delle norme stabilite per le rendite d'inabilità e di quelle a favore dei superstiti nel titolo IV del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e la competenza dell'Amministrazione ferroviaria di procedere alla revisione delle rendite per inabilità permanente a norma dell'art. 25 del citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, osservandosi anche per la risoluzione delle relative controversie le norme del precedente art. 6.

In relazione all'aumento od alla diminuzione da apportarsi alle rendite in conformità di quanto disposto nel citato titolo IV del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, saranno fatte le corrispondenti variazioni dei valori capitali delle dette rendite già versati dall'Amministrazione ferroviaria all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sarà provveduto ai conseguenti versamenti o ricuperi.

Art. 10.

L'Amministrazione ferroviaria potrà affidare all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'incarico di determinate prestazioni sanitarie a favore dei propri dipendenti infortunati o malati nei limiti e con le modalità da concordarsi con l'Istituto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1055.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938-XVI, concernente il servizio di polizia mortuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente i servizi di polizia mortuaria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 124. — MANCINI.

Convenzione tra la Santa Sede e il Regno d'Italia circa i servizi di polizia mortuaria.

Premesso che sin dal settembre 1929, in seguito al Trattato firmato in Roma tra la Santa Sede e il Regno d'Italia l'undici febbraio mille novecento ventinove, le dette Alte Parti contraenti erano addivenute ad un'intesa provvisoria per regolare i servizi di polizia mortuaria;

Considerato che occorre sistemare definitivamente tali servizi;

la *Santa Sede*, rappresentata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità,

e il *Regio Governo Italiano*, rappresentato da Sua Eccellenza il signor conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza, Ambasciatore di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia presso la Santa Sede,

hanno stabilito di comune accordo che l'introduzione delle salme dallo Stato della Città del Vaticano nel territorio del Regno d'Italia, e viceversa, avrà luogo in conformità alle norme contenute nella seguente Convenzione.

Art. 1.

L'introduzione delle salme dallo Stato della Città del Vaticano nel territorio del Regno d'Italia è autorizzata dal R. Ministero dell'interno per delegazione di esso:

a) dal Governatore di Roma, quando si tratti di salma da seppellire nel territorio del Governatorato di Roma;

b) dal Prefetto di Roma nei casi in cui la salma deve essere sepolta nel rimanente territorio del Regno d'Italia.

Art. 2.

L'introduzione delle salme dal territorio del Regno d'Italia nello Stato della Città del Vaticano è autorizzata dal Governatore dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 3.

L'autorizzazione, di cui ai precedenti articoli, può essere rilasciata, entro il primo anno del decesso, solo in seguito ad accertamento:

a) che la morte non sia avvenuta in conseguenza di vaiuolo, di scarlattina, di tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.);

b) che all'epoca del decesso tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma;

c) che si sia soddisfatto a tutte le misure prescritte con la presente Convenzione.

Art. 4.

Può essere permesso il trasporto, dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un'epidemia, o in conseguenza di una delle malattie sopraindicate, quando esse, subito dopo il periodo di osservazione, siano avvolte in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

Art. 5.

Per il trasporto di salme dallo Stato della Città del Vaticano ad uno dei Comuni del Regno d'Italia, escluso il Governatorato di Roma, e viceversa, le salme medesime devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, e quindi in un'altra cassa di legno forte.

Art. 6.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno, di cui all'articolo precedente, non deve essere minore di cm. 4.

Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.

Le intersecazioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture devono inoltre essere saldate con un buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite, disposti di 20 in 20 cm.

La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di cm. 2, e distanti, l'una dall'altra non più di cm. 50.

Art. 7.

Tra la cassa di metallo e quella di legno deve essere interposta, per uno spessore non minore di cm. 4, torba polverizzata o segatura di legno.

Art. 8.

Per i trasporti in ferrovia, con automezzi, o per via di mare o aerea a distanza di oltre km. 300, o, a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre all'esecuzione delle suindicate prescrizioni, è necessario che il cadavere sia iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3°/.. o di acido fenico al 5%, e che il cadavere medesimo sia avvolto con un lenzuolo imbevuto in soluzioni disinfettanti.

Art. 9.

Le salme provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dal Governatorato di Roma per essere inumate rispettivamente nei cimiteri del Governatorato di Roma, o nei cimiteri dello Stato della Città del Vaticano, devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero.

Le salme destinate ad essere tumulate, devono essere chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

Art. 10.

Le domande di introduzione di salme devono essere dirette:

a) al R. Ministero dell'interno, per le salme da introdursi nel territorio del Regno d'Italia;

b) al Governatore dello Stato della Città del Vaticano, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato medesimo.

Art. 11.

Le domande, presentate da cittadini dello Stato della Città del Vaticano, per la introduzione di salme nel Regno d'Italia, e quelle per la introduzione di salme dal Regno d'Italia nello Stato della Città del Vaticano, devono essere corredate dai seguenti documenti, rilasciati dalle competenti autorità:

1° certificato di morte;

2° certificato medico dal quale risulti che il defunto all'atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso;

3° certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia;

4° dichiarazione attestante che è stato ottemperato alle prescrizioni di cui alla presente Convenzione.

I documenti, rilasciati dal Governatore dello Stato della Città del Vaticano, sono redatti su carta libera, e sono esenti da ogni visto di conferma da parte della rappresentanza diplomatica italiana presso la Santa Sede. Quelli rilasciati dalle Autorità del Regno d'Italia devono essere redatti su regolare carta bollata e debitamente legalizzati.

Art. 12.

L'autorizzazione relativa al trasporto di salme dalla Città del Vaticano ai cimiteri del Governatorato di Roma è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa, di cui alla tabella n. 8, annessa al testo unico delle leggi sanitarie del Regno d'Italia, 27 luglio 1934, n. 1265, rimanendo fermo, in tutti gli altri casi, l'obbligo del pagamento della tasse medesime.

Fatta nella Città del Vaticano, in doppio originale, addì 28 aprile 1938.

E. Card. PACELLI. B. PIGNATTI MORANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 luglio 1938-XVI.
Modificazione alla tassa di vendita su taluni residui della distillazione di oli minerali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1747, convertito nella legge 23 aprile 1937, n. 754;

Decreta:

Art. 1.

La tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali, classificabili sotto la voce 644 *a*) della tariffa dei dazi doganali, aventi densità non inferiore a 0,900, alla temperatura di 15°, del termometro centesimale, di colore nero e non atti alla lubrificazione, destinati ad essere impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie e nei forni, come combustibili, è stabilita in L. 4 il quintale.

Art. 2.

A far tempo dal 1° ottobre 1938-XVI, i residui della distillazione degli oli minerali, classificabili sotto la voce 644 *a*) della tariffa dei dazi doganali, non atti alla lubrificazione, destinati ad essere impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie e nei forni, come combustibili, per essere ammessi a fruire della tassa di vendita di L. 4 al quintale devono avere le seguenti caratteristiche:

1. *Infiammabilità* Pensky-Martens . . . minimo 65° C
2. *Viscosità* Engler a 50° C). . . . . . minimo 5°
3. *Contenuto in asfalto duro* (metodo all'etere di petrolio, densità a 0,640 - 0,650 a 15° C). Punto di ebollizione da 30° a 50° C) . . . . . minimo 3 %
4. *Distillazione* Engler a 300° C in volume (la distillazione sarà eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante, alla temperatura di 300° C). massima 20 %
5. *Colore*. . . . . nerastro
6. *Opacità* da accertare osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 1 mm., alla distanza di 10 cm, da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali . . . . completa

Art. 3.

L'art. 3 del decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1938-XVI è modificato come segue:

« Fino a nuova disposizione sono autorizzate la importazione dall'estero e la estrazione dalle raffinerie nazionali, in esenzione da tassa di vendita, del petrolio nonchè dei residui della distillazione di oli minerali, non atti a servire per illuminazione, nè come materie lubrificanti per macchine, con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°, l'uno e gli altri destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli, sotto l'osservanza delle formalità e delle cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

(2746)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cremona;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cremona ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Castelleone (Cremona), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitata dai seguenti confini:
Strada comunale Castelleone-Ripalta Arpina;
Roggia Pallavicina che da Ripalta Arpina va a San Latino;
Strada comunale San Latino-Formigara fino all'incontro con la strada vicinale delle Case Nuove;
Strada vicinale dalle Case Nuove fino alla frazione stessa;
Ramo principale del Colatore Serio Morto dalle Case Nuove e Castelleone.
La Commissione venatoria provinciale di Cremona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.
Norme per la colorazione dei residui della distillazione di oli minerali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1928 che detta le norme per la importazione in franchigia di un contingente annuo di residui della distillazione di oli minerali impiegati nella fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutta;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1931, concernente le caratteristiche dei residui della distillazione di oli minerali destinati alla combustione;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1937, che modifica i coloranti per gli anzidetti prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1937, che detta le norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali, per uso agricolo;

Determina:

Art. 1.

I residui della distillazione di oli minerali, con densità da 0,850 a 0,890. alla temperatura di 15°, destinati tanto alla diretta combustione, quanto alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutta, quando siano di colore più chiaro di quello prescritto per essere ammessi allo speciale regime fiscale stabilito dalle vigenti norme legislative, dovranno essere portati al limite di colore richiesto, mediante l'aggiunta di altri residui della distillazione di oli minerali, di colore nero, nella misura che sarà di volta in volta stabilita dal competente Laboratorio chimico compartimentale della dogana, purchè, tale aggiunta, salvo il colore, non modifichi le altre caratteristiche dei detti residui in modo da farne variare la classificazione.

Resta, pertanto, abrogata la disposizione relativa alla colorazione artificiale dei residui della distillazione di oli minerali destinati tanto alla diretta combustione quanto alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutta.

Art. 2.

La colorazione dei residui della distillazione di oli minerali, destinati ad essere impiegati per l'azionamento di motori agricoli dovrà quindi innanzi effettuarsi con l'aggiunta ad ogni quintale di carburante di grammi 5 di « Base di verde alizarina G » o di « bleu per oli minerali M ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1938-XVI.
Nuovi divieti di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Decreta:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella B « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

N. voce tariffa doganale	Merce
41	Melazzo.
88	Carrube.
ex 716	Farina per l'alimentazione del bestiame, di carne, anche mista con altre sostanze, queste ultime in proporzione inferiore al 50 per cento.
	Farina di carne di pesce per la nutrizione dei pesci e del bestiame.
ex 924 a)	Lupini.
ex 932	Paglia propriamente detta, anche imbianchita, pulita, spaccata, tagliata o tinta.
	Lolla di cereali anche macinata.
	Fettucce di barbabietole esaurite, anche disseccate, o polpa di barbabietole (residui di barbabietole provenienti dalle fabbriche di zucchero).
	Vinacce, vinacciuoli o semi di uva (esclusi quelli buoni per la estrazione dell'olio).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI

(2744)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 20 luglio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione belgo-lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936-XIV.

(2753)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 20 luglio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 943, contenente disposizioni integrative dell'art. 153 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

(2752)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 20 luglio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati d'istruzione media.

(2751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e l'Afganistan inteso a sviluppare fra i due Paesi i rapporti commerciali.

Addì 15 giugno 1938 ha avuto luogo in Roma fra il Ministro italiano degli affari esteri ed il Ministro di Afganistan in Roma, uno scambio di Note inteso a sviluppare fra i due Paesi i rapporti commerciali.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
AL MINISTRO DI AFGANISTAN IN ROMA

Rome, le 15 juin 1938.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italien, dans le but de développer les relations commerciales entre l'Italie et l'Afghanistan sur la base de l'équilibre des échanges, et dans la convinction que ce but pourra être atteint plus facilement par la stipulation d'un Accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane qui permette de faciliter à l'Italie l'achat de produits afghans et reciproquement à l'Afghanistan l'achat de produits et matériaux italiens et l'utilisation de services à effectuer par l'Italie, propose ce qui suit:

1. - Pour toute la durée de l'Accord entre la Banque Nationale Afghane et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, les deux Gouvernements s'engagent à ne pas soumettre les produits originaires de l'une des Parties à leur importation dans le territoire de l'autre Partie, à des droits de douane ou à des taxes ou à des formalités plus élevés ou autres que ceux réservés aux produits similaires originaires de la Nation la plus favorisée.

Dudit traitement restent esclues les facilités octroyées par l'Italie en faveur des ses Possessions et Colonies.

2. - Etant donné que les échanges entre l'Afghanistan et l'étranger s'effectuent en partie sous le contrôle et le monopole du Gouvernement ou d'une Institution autorisée par le Gouvernement Afghan un Organisme Commercial Italien, à désigner par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, déploiera et Afghanistan l'activité nécessaire pour la réalisation pratique, ensemble avec la Banque Nazionale Afghane, d'un Accord à conclure entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane.

3. - Le Gouvernement de l'Afghanistan s'engage à octroyer à l'O. C. I. l'autorisation nécessaire pour déployer dans l'Afghanistan l'activité prévue par l'Accord entre l'Istituto Nationale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane, à permettre l'entrée dans le Pays et la sortie du Pays même, ainsi qu'à faciliter l'activité du personnel auquel ledit Organisme pourra faire appel pour la conduite des affaires et pour l'exécution des contrats.

Analoguement le Gouvernement Italien s'engage à autoriser l'entrée en Italie et la sortie d'Italie du personnel auquel la B. N. A. pourra faire appel, en relation aux contracts, conclus avec l'O. C. I., ainsi qu'à faciliter leur activité.

4. - Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Afghan s'engagent réciproquement à octroyer toutes les autorisations nécessaires à permettre l'application pratique de l'Accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane.

La présente Note et la réponse affirmative de Votre Excellence constitueront un Accord entre les deux Gouvernements, Accord qui entrera immédiatement en vigueur et sera valable jusqu'au 30 juin 1939. Ledit Accord sera considéré prorogé d'année en année s'il n'a pas été dénoncé par l'une des deux Parties au moins trois mois avant son échéance, c'est-à-dire avant le 31 mars de chaque année.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CIANO

IL MINISTRO DI AFGANISTAN IN ROMA
AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Rome, le 15 juin 1938.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italien, dans le but de développer les relations commerciales entre l'Italie et l'Afghanistan sur la base de l'équilibre des échanges, et dans la convinction que ce but pourra être atteint plus facilement par la stipulation d'un Accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane qui permette de faciliter à l'Italie l'achat de produits afghans et réciproquement à l'Afghanistan l'achat de produits et matériaux italiens et l'utilisation de services à effectuer par l'Italie, propose ce qui suit:

1. - Pour toute la durée de l'Accord entre la Banque Nationale Afghane et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, les deux Gouvernements s'engagent à ne pas soumettre les produits originaires de l'une des Parties à leur importation dans le territoire de l'autre Partie, à des droits de douane ou à des taxes ou à des formalités plus élévés ou autre que ceux réservé aux produits similaires originaires de la Nation la plus favorisée.

Dudit traitement restent esclues les facilités octroyées par l'Italie en faveur de ses Possessions et Colonies.

2. - Etant donné que les échanges entre l'Afghanistan et l'étranger s'effectuent en partie sous le contrôle e le monopole du Gouvernement ou d'une Institution autorisée par le Gouvernement Afghan, un Organisme Commercial Italien, à désigner par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, déploiera en Afghanistan l'activité nécessaire pour la réalisation pratique, ensemble avec la Banque Nationale Afghane, d'un Accord à conclure entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane.

3. - Le Gouvernement de l'Afghanistan s'engage à octroyer à l'O. C. I. l'autorisation nécessaire pour déployer dans l'Afghanistan activité prévue par l'Accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane, à permettre l'entrée dans le Pays et la sortie du Pays même, ainsi qu'à faciliter l'activité du personnel auquel ledit Organisme pourra faire appel pour la conduite des affaires et pour l'exécution des contrats.

Analoguement le Gouvernement Italien s'engage à autoriser l'entrée en Italie et la sortie d'Italie du personnel auquel la B. N. A. pourra faire appel, en relation aux contracts, conclus avec l'O. C. I., ainsi qu'à faciliter leur activité.

4. - Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Afghan s'engagent réciproquement à octroyer toutes les autorisations nécessaires à permettre l'appplication pratique de l'Accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale Afghane.

La présente Note et la réponse affirmative de Votre Excellence constitueront un Accord entre les deux Gouvernements, Accord qui entrera immédiatement en vigueur et sera valable jusqu'au 30 juin 1939. Ledit Accord sera considéré prorogé d'année en année s'il n'a pas été dénoncé par l'une des deux Parties au moins trois mois avant son échéance, c'est-à-dire avant le 31 mars de chaque année ».

J'ai l'honneur de porter a Votre connaissance que le Gouvernement Afghan est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

ABDUL SAMAD

(2730)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50	717300	Mastrocinque Alfredo fu Luigi, dom. a Napoli . . . . L.	7 —
Id.	647773	Per la proprietà. Mastrocinque Alfredo fu Luigi, dom. a Napoli . . . »	175 —
Red. 3,50	49470	Per l'usufrutto: Stefanelli Emma fu Nicola ved. di Mastrocinque Luigi.	189 —
Id.	37537 Solo per la proprietà		38,50
Cons. 5 % Pol. Comb.	17513	Di Bianca Antonio di Pasquale, dom. a Capizzi (Messina) . . . . . »	20 —
Cons. 3.50 (902)	37801	Zabaldano Maria fu Carlo moglie di Clerico Giuseppe, dom. a Dogliani (Cuneo) . . . . »	70 —
Red. 3,50	315863	Boffa Assunta di Orazio, nubile, dom. a Napoli . . . . »	140 —
Id.	422220		175 —
Id.	311526	Gallizia Achille fu Carlo, dom. a Milano. Ipotecata per cauzione del titolare, notaio in Oleggio (Novara) . . . . . . »	70 —
Id.	359288 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Bancher Emilia fu Ettore, nubile, presunta assente sotto la rappresentanza di Gallizia Achille fu Carlo, dom. a Milano . . » Per l'usufrutto: Tagliabue Carlotta fu Pietro ved. Bancher.	24,50
Id.	262486 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Gorla Renato-Alfredo fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese) . . . . » Per l'usufrutto: Garbini Antonio fu Francesco.	290,50
Id.	262487 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Gorla Ida fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese). » Per l'usufrutto: Garbini Antonio fu Francesco.	290,50
Id.	262488 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Gorla Annita fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese) » Per l'usufrutto: Garbini Antonio fu Francesco.	290,50
Cons. 5 %	146239	Per la proprietà: Barbastefano Maria, Dora, Carmela ed Elsa fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Stabile Teresina ved. Barbastefano, dom. a Morano Calabro (Cosenza) Per l'usufrutto: Stabile Teresina fu Achille ved. di Barbastefano Francesco, dom. a Morano Calabro.	600 —
Id.	181104		100 —
Cons. 5 % Littorio	32049 Solo per la proprietà		465 —
Cons. 5 % (1861)	1168946 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Siccardi Giovanni, Anna, Agostino, Ettore, Fanny e Rinaldo di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di Carrara Luigia fu Bartolomeo moglie di questo ultimo, dom. in Savona . . . . » Per l'usufrutto: Carrara Luigia fu Bartolomeo ved. Siccardi.	400 —
Cons. 3,50	709384 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Bertelli Eugenio di Amedeo, dom. in Rezzato (Brescia). » Per l'usufrutto: Scalmana Elisabetta fu Stefano, nubile, dom. a Bedizzole (Brescia).	28 —
Cons. 5 %	48238	Gualazzini Carlo fu Giuseppe, dom. a Cremona. Ipotecata per supplemento di cauzione . . . . »	240 —
Rendita 5 %	67663	Maffettone Rosa di Santolo, moglie di Confetto Salvatore dom. a Palma Campania (Caserta). Vincolata per dote. . . . . »	160 —
Red. 3,50	316399	Congregazione di Carità di Ranzo (Imperia). . . . . »	17,50
Id.	300338 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Asilo Infantile di Buttigliera d'Asti (Alessandria). . » Per l'usufrutto: Ferrero Margherita fu Antonio ved. di Gramaglia Gaspare fu Giovanni, dom. a Buttigliera d'Asti.	35 —
Id.	430530	Puglisi Anna fu Raffaele, minore, sotto la p. p. della madre Lira Carmela di Luigi ved. Puglisi, dom. a Napoli . . . . »	185,50
Id.	430531	Puglisi Concetta fu Raffaele, minore ecc. ecc. Come sopra. . . . . »	220,50
Id.	246995	Bruno Arturo di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli. »	262,50
Cons. 3,50	322376 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Figli nascituri dai coniugi Bergami Caterina-Maria-Carlotta fu Giovanni e di Blasi Giuseppe di Luigi, dom. in Palermo. » Per l'usufrutto: Bergami Caterina-Maria-Carlotta fu Giovanni.	700 —
Id.	392801 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Di Blasi Maria e Luigi di Giuseppe, minori sotto la p. p. del genitore e figli nascituri dalla moglie di lui Bergami Maria-Carlotta dom. in Palermo. . . . . » Per l'usufrutto: Bergami Maria-Carlotta fu Giovanni, moglie di Di Blasi Giuseppe, dom. a Palermo.	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1036)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a 10 posti di aiutante aggiunto in prova negli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto 31 ottobre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1937-XVI, registro n. 12 Interno foglio n. 385, con il quale venne bandito il concorso per esame per l'ammissione di 10 aiutanti aggiunti in prova nella Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale 1° marzo 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1938-XVI, registro n. 5 interno foglio n. 147, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960;

Ritenuto che il sig. Marini Bruno non aveva compiuto, alla data del surrichiamato decreto 31 ottobre 1937-XVI, gli anni 18 e che, pertanto, non può farsi luogo alla di lui inclusione nella graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso suindicato:

1. Gentile Giuseppe, media voti prove scritte 7; punto prova orale 9; totale 16.
2. Pasanisi Paolo, media voti prove scritte 8,10; punto prova orale 7,40; totale 15,50.
3. Fiore Filippo, media voti prove scritte 7,30; punto prova orale 8; totale 15,40.
4. Avitabile Anna, media voti prove scritte 7,30; punto prova orale 8; totale 15,30.
5. Marri Giulia, media voti prove scritte 7,40; punto prova orale 7,60; totale 15.
6. Alessandrini Tullio, media voti prove scritte 7; punto prova orale 6; totale 13.

Idonei:

Pestellini Ada, media voti prove scritte 7,40, punto prova orale 7; totale 14,40.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2692)

Graduatoria del concorso a 4 posti di inserviente in prova negli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1937-XV, con il quale venne bandito un concorso per titoli per l'ammissione di quattro inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1938-XVI, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Visti gli articoli 44 e 119 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso suindicato:

1. Benvegnù Silvio . . . . punti 33/60
2. Storchi Pierino . . . . » 32/60
3. Palazzesi Armando, orfano di guerra . . » 31/60
4. Azario Mario . . . . » 31/60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2691)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale di merito del concorso a sette posti di assistente addetto commerciale di terza classe in prova.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656-XIV, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva a Ministero il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto del 4 agosto 1937-XV, col quale venne indetto un concorso per esame a 7 posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso formata dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali del 5 febbraio e 12 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami a 7 posti di assistente addetto commerciale di terza classe in prova, nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, bandito con il decreto Ministeriale in data 4 agosto 1937-XV:

1. Spinelli Filippo	con punti	18.533	su 20
2. Morante Aldo	»	18.366	» 20
3. Rossi Alberto	»	18.066	» 20
4. Pioppa Roberto	»	17.400	» 20
5. Cozzi Lionello	»	17.033	» 20
6. Egidi Marcello	»	16.800	» 20
7. Vogliolo Vincenzo	»	16.666	» 20
8. Altomare Giuseppe	»	16.500	» 20
9. Morozzo della Rocca Antonino	»	16.466	» 20
10. Romanelli Renzo	»	16.266	» 20
11. Spinedi Antonio	»	15.500	» 20
12. Zugaro Faliero	»	15.400	» 20
13. Migone Pietro	»	15.033	» 20
14. Murgi Albano	»	15 —	» 20
15. Fiorioli della Lena Edoardo	»	14.816	» 20
16. Ziglioli Aldo	»	13.900	» 20
17. Minunni Vincenzo	»	13.733	» 20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori i candidati:

1. Spinelli Filippo
2. Morante Aldo
3. Rossi Alberto
4. Pioppa Roberto
5. Cozzi Lionello
6. Egidi Marcello
7. Vogliolo Vincenzo

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i candidati:

1. Altomare Giuseppe
2. Morozzo della Rocca Antonino
3. Romanelli Renzo
4. Spinedi Antonio
5. Zugaro Faliero
6. Migone Pietro
7. Murgi Albano
8. Fiorioli della Lena Edoardo
9. Ziglioli Aldo
10. Minunni Vincenzo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: GUARNERI.

(2734)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.